

REGOLAMENTO (CEE) N. 2654/89 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 1989
che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del
riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2473/89 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 23 al 29 agosto 1989 per la dracma greca, la peseta spagnola, la lira italiana e la lira sterlina danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 235 del 12. 8. 1989, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.